MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1967, N. 37, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI E MIGLIORAMENTI DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Art. 4

Denuncia alla Cassa del reddito professionale - Sanzioni

Ogni iscritto deve denunciare ogni anno alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri il reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza annuale della denuncia dei redditi, seguendo le modalita' di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. Con la denuncia dell'anno 1978 dovra' essere denunciato anche il reddito professionale imponibile dichiarato negli anni 1974, 1975, 1976 e 1977. La ritardata od omessa denuncia di cui ai precedenti commi comporta, nel primo caso, lo slittamento in avanti di mesi sei e, nel secondo caso, di mesi diciotto dell'acquisizione del diritto a pensione.

Versione in vigore dal 10 settembre 1977, non più in vigore dal 27 ottobre 1982 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali
Estremi	Legge 8 agosto 1977, n. 583
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1977

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-alla-legge-4-febbraio-1967-n-37-concernente/art-4-denuncia-alla-cassa-del-reddito-professionale-sanzioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it